



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01778 DEL DEP. GIACHETTI (res. n. 184 del 25 ottobre 2023)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto l'interrogante formula quesiti specifici in merito al trattamento stipendiale e pensionistico dei magistrati ordinari, contabili e amministrativi.

Potendo fornire riscontro ai soli quesiti che involgono profili di competenza di questo Ministero, si rappresenta che il Dicastero con riferimento al quesito relativo al trattamento stipendiale dei magistrati ordinari dispone soltanto dei dati relativi al trattamento stipendiale annuo lordo. Quanto al trattamento stipendiale annuo netto, il dato può essere fornito solo sulla base di un calcolo sviluppato tenendo conto delle ritenute fiscali e previdenziali e delle decurtazioni per le addizionali regionali e comunali. Peraltro, queste ultime, essendo estremamente differenziate per ciascun dipendente, al fine di rispondere comunque al quesito, si è ritenuto di computarle applicando una aliquota media del 2%.

Occorre infatti precisare che non è possibile fornire indicazioni puntuali sul trattamento stipendiale mensile netto e, conseguentemente, sul numero dei magistrati percettori di uno stipendio mensile netto compreso nelle forbici indicate nell'atto ispettivo, posto che i dati di cui dispone il Dicastero in merito al trattamento stipendiale mensile netto dei singoli magistrati in servizio risentono di situazioni soggettive che non dipendono dalle somme erogate dall'Amministrazione (come prestiti personali,

ritenute per riscatti contributivi in negativo o emolumenti arretrati una tantum o rimborsi vari in positivo).

Ciò posto, è noto che gli incrementi retributivi dei magistrati sono correlati all'ottenimento delle sole valutazioni di professionalità di segno dispari e quindi vengono attribuiti ogni otto anni di servizio sino alla settima valutazione, la quale viene conseguita - in caso di esito positivo di tutte le verifiche quadriennali – una volta trascorsi ventotto anni dal decreto di nomina.

Ebbene, dal rilevamento compiuto è emerso che un magistrato ordinario al momento del suo ingresso nel corpo magistratuale percepisce uno stipendio annuo netto, comprensivo anche della tredicesima mensilità, di € 32.419,26, mentre al maturare della settima valutazione percepisce uno stipendio annuo netto, sempre comprensivo della tredicesima mensilità, di € 99.891,26.

E' importante aggiungere, inoltre, che una componente rilevante del riferito trattamento economico è costituita dalla cd. indennità giudiziaria, indennità non pensionabile che viene corrisposta in ratei mensili ma con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Non si dispone invece del dato relativo al trattamento pensionistico dei magistrati ordinari collocati in quiescenza nel 2022 per raggiunti limiti di età, che risultano essere stati in numero di 77, in quanto materia di competenza dell'INPS.

Da ultimo, è utile ricordare che con sentenza n. 233 dell'8 novembre 2017 la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema dell'adeguamento automatico triennale dello stipendio dei magistrati (pure sollevato nell'interrogazione), rilevando che il sistema di adeguamento automatico triennale degli stipendi costituisce precipua

attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza della magistratura, in quanto è volto e a scongiurare il rischio di periodiche rivendicazioni salariali nei confronti degli altri poteri e risponde perciò all'esigenza, di rilievo costituzionale, di delineare un meccanismo che svincoli la progressione stipendiale da una contrattazione, in modo da evitare il mero arbitrio di un potere sull'altro.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)